



24.07.19

IL CANNOCCHIALE SULL'INTERNAZIONALE. La Corte di Giustizia si pronuncia sullo status di notaio nel Regolamento successioni

I. L'art. 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo, il Regolamento), deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista dall'anzidetta disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come **"organo giurisdizionale"** di tali notai. L'art. 3, paragrafo 2, primo comma del Regolamento, inoltre, deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una "decisione" ai sensi di tale disposizione. L'articolo 3, paragrafo 1, lett. i), del regolamento, infine, deve essere interpretato nel senso che l'atto di certificazione della successione, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un **"atto pubblico"** ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'art. 59, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento.

II. Sono questi i principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza 23 maggio 2019, C-658/17, WB, per rispondere ai quesiti pregiudiziali sollevati da un Tribunale polacco chiamato a dirimere la

controversia tra una cittadina polacca, richiedente copia dell'atto di certificazione della successione paterna (redatto da un notaio polacco conformemente al diritto di quel Paese) con l'attestazione che trattavasi di una decisione secondo l'art. 3, par. 1, lett. g) del Regolamento e, in subordine, di un atto pubblico ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. i), del Regolamento ed il notaio che aveva respinto la richiesta.

La Corte ha interpretato nel senso richiamato in premessa le pertinenti disposizioni del Regolamento rilevando, in primo luogo che, conformemente all'art. 3, par. 1, lett. g), dello stesso, *“il termine «decisione» comprende qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.*

Pertanto, una decisione, ai sensi di tale disposizione, è caratterizzata dal fatto di provenire da un “organo giurisdizionale”, di modo che, per rispondere alla questione se un atto nazionale di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento a quo, debba essere qualificato come «decisione», occorre determinare innanzitutto se l'autorità che ha rilasciato debba essere considerato un “organo giurisdizionale” ai sensi dell'art. 3, par. 2, di detto regolamento”.

Passando, quindi, ad esaminare la definizione della nozione di “organo giurisdizionale”, ai sensi dell'art. 3, par. 2, primo comma, del Regolamento, la Corte ha precisato che *“quest'ultima indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia”.*

Ricordato, poi, che l'art. 3, par. 2, secondo comma, del Regolamento prevede che gli Stati membri notificano alla Commissione, in particolare, le autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie e che, in base all'art. 79 del Regolamento, la Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'art. 3, par. 2, la Corte ha constatato che i notai polacchi non figurano in tale elenco, poiché la Polonia non li ha designati come autorità non giudiziarie che esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali.

Ciò, però, per la Corte, non è dirimente, nel senso che, sebbene la notifica alla Commissione crei una presunzione che le autorità nazionali dichiarate in forza dell'art. 79 del Regolamento costituiscono “organi giurisdizionali”, ai sensi dell'art. 3, par. 2, *“il fatto che un'autorità nazionale non vi sia stata menzionata non può, di per sé, essere sufficiente per concludere che tale autorità non soddisfa le condizioni previste alla stessa disposizione”.* Di conseguenza, occorre stabilire autonomamente se un notaio che redige un atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel giudizio a quo, soddisfi o meno le condizioni di cui al ripetuto art. 3, par. 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 per essere qualificato come “organo giurisdizionale”.

La risposta al quesito è, per la Corte, negativa, atteso che le attività notarili relative al rilascio – in Polonia - dell'atto di certificazione della successione, in quanto svolte su domanda concorde delle parti interessate, lasciano impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra le parti e, quindi, non partecipano, in quanto tali, all'esercizio di funzioni giudiziarie, considerato anche che, ai sensi del codice notarile di quel Paese *“i notai esercitano una professione liberale che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro retribuzione, fissata sulla base di un accordo con le parti, entro il limite di una tabella”.*

Ritenuto, pertanto, che **l'atto di certificazione** in questione, in quanto **non proveniente da un organo giurisdizionale**, non possa essere qualificato come decisione ai sensi del Regolamento, la Corte ha tuttavia riconosciuto che tale atto, la cui autenticità di firma e contenuto è attestata da un notaio, **costituisce un "atto pubblico"** ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. i) dello stesso Regolamento.

In base alla definizione accolta da disposizione [che si ispira ampiamente al concetto recepito nel quadro del regolamento Bruxelles I-bis e in particolare alla definizione data dalla Corte di giustizia nel caso *Unibank* (sent. 17 giugno 1999, C-260/97)], "atto pubblico" è qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità riguardi la firma e il contenuto dell'atto e sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine.

Dal considerando 62 del Regolamento risulta che occorre adottare un'interpretazione autonoma del concetto di "autenticità", verificando la sussistenza di una serie di elementi, in particolare la genuinità dell'atto, i suoi presupposti formali, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale lo stesso è redatto. L'autenticità dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che le medesime hanno reso le dichiarazioni che vi sono riportate.

Nel caso di specie, ha osservato la Corte, *"i notai sono autorizzati, in forza del diritto polacco, a redigere atti relativi a una successione e l'atto di certificazione della successione è registrato formalmente come atto pubblico. Inoltre, conformemente all'art. 95 del codice notarile, tale atto di certificazione produce gli stessi effetti dell'ordinanza di successione definitiva. Occorre parimenti constatare che, conformemente all'art. 95 del codice notarile, il notaio procede a verifiche che possono indurlo a rifiutare di redigere l'atto di certificazione della successione, di modo che l'autenticità di detto atto riguarda tanto la sua firma quanto il suo contenuto"*.

Da quanto suesposto consegue, secondo i giudici eurounitari, che un atto di certificazione della successione come quello di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa le condizioni previste all'art. 3, par. 1, lett. i), del Regolamento e costituisce, pertanto, un atto pubblico, la cui copia può essere rilasciata, accompagnata dal modulo di cui all'art. 59, par. 1, comma 2, del Regolamento.

III. Se la qualificabilità come atto pubblico dell'atto in esame appare conforme alla portata della conferente previsione del Regolamento (sul punto si veda P. WAUTELET, in A. BONOMI-P. WAUTELET, *Il regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015, 103-106, per il quale "l'atto notarile ricevuto da un notaio di tradizione latina soddisfa, senza alcun dubbio, le condizioni poste dal Regolamento"), l'approdo interpretativo cui è pervenuta la pronuncia in commento in ordine alla individuazione dello status notarile nel quadro del Regolamento si rivela coerente con l'opinione espressa da autorevole dottrina secondo cui "il notariato, così come esiste attualmente nella maggior parte degli Stati membri, soddisfa solo in casi eccezionali le condizioni poste all'art. 3, par. 2. Pertanto, **i notai non potranno pretendere in genere il titolo di "organi giurisdizionali"** (così P. WAUTELET, in A. BONOMI-P. WAUTELET, *op. cit.*, 113).

La stessa dottrina, peraltro, non ha mancato di rilevare come, anche se i notai non sono qualificabili come "organi giurisdizionali", ciò **non esclude che siano un'autorità competente per il rilascio di un certificato successorio europeo**, dato che tale competenza, a norma dell'art. 64 del Regolamento, può essere conferita non soltanto ad un organo giurisdizionale, ma anche ad **"un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione"** (ancora P. WAUTELET, *op. cit.*, 114).

E proprio la previsione dell'or citato art. 64, differenziando la competenza soggettiva al rilascio del certificato successorio europeo, sembrerebbe avvalorare l'opzione ermeneutica propugnata dalla Corte, nel senso che il legislatore dimostra di ritenere ben distinti l'organo giurisdizionale, quale

definito all'art. 3, par. 2 del Regolamento, e l'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione, a significare che non possano essere considerati unitariamente (così M.T. BATTISTA-G. CARUSO, *La Corte di giustizia UE afferma il principio della unità della successione*, in *Notariato*, 2019, 81 ss., 84).

Con il che, perderebbe consistenza la prospettività di una interpretazione estensiva della nozione di "organo giurisdizionale" (fondata sulla valorizzazione delle indicazioni in senso ampliativo contenute nel considerando 20 del Regolamento), che pure, secondo una opinione dottrinale, pareva potersi cogliere nelle conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar nella causa Oberle (C-20/17, definita dalla Corte con sentenza 21 giugno 2018, sulla quale M.T. BATTISTA-G. CARUSO, *op. loc. cit.*).

Corte di Giustizia UE - Prima Sezione. Sentenza del 23 maggio 2019, C-658/17

Anselmo Barone



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Chiara Cinti,
Mauro Leo,
Annarita Lomonaco,
Antonio Ruotolo

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT